

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC  
N. 56 DEL 21/10/1995

**Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità  
per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari  
e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti  
pubblici e privati.**

## Capo 1 Oggetto del regolamento

### Art. 1

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni e contributi
- b) l' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti  
pubblici e privati

### Art. 2

Il comune di Feletto Canavese può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati ( ivi compresi Cooperative e Consorzi ) per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative, aventi le finalità descritte dal successivo art. 3.

## Capo 2

### Attribuzioni sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

### Art. 3

E' facoltà dell' Amministrazione, nei limiti di specifiche previsioni di bilancio, di concorrere nei modi indicati dall' art. 2 alla spesa per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni aventi le seguenti finalità:

- celebrative di avvenimenti e personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina;
- di promozione dell' immagine del paese anche con mostre e saloni o interventi di restauro e conservazione monumentale;
- culturali, scientifiche ed educative anche correlate ad iniziative degli studenti medi ed universitari;
- sportive, di tempo libero e dello spettacolo di aggregazione sociale e giovanile;
- di promozione turistica e delle attività economiche, commerciali ed agricole oggettivamente intese;

prevenzione e sensibilizzazione rispetto ai problemi dell' handicap;  
di promozione di iniziative a favore degli anziani, dei pensionati e dei disoccupati;  
feste della Repubblica, feste civili e religiose locali;  
di promozione di iniziative di formazione professionale e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

#### Art. 4

Le domande riguardanti le provvidenze di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio dell' intervento e dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:  
natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell' atto costitutivo, nonchè gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;  
la descrizione dell' iniziativa per la quale si chiede il sostegno della amministrazione;  
il piano finanziario dell' iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l' indicazione di contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;  
l' attestazione che l' intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;  
le modalità di pagamento nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;  
l' impegno a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute con contributo comunale.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l' esistenza di vincoli, nonchè l' eventuale destinazione d' uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell' ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all' art. 1 della legge 7/08 / 1990 n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all' onerosità e alla rilevanza dell' iniziativa, può chiedere nella fase

istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

#### Art. 5

Le domande di cui al precedente art. 4, potranno essere accolte dal Comune una volta verificato:  
che l' intervento proposto rientri nella finalità dell' amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;  
che l' intervento proposto sia stato inserito nella programmazione annuale;  
che siano state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le ulteriori direttive impartite dall' Amministrazione.

Le provvidenze di cui al presente regolamento devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura delle spese gestionali. Il Comune può provvedere alle spese gestionali di un ente o associazione quando il contributo da erogarsi sia direttamente funzionale alla attività svolta per l' interesse della comunità. I criteri e le modalità di concessione di contributi per le spese gestionali sono gli stessi di cui agli art. 4 e 6 del presente regolamento.

L' ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale tenuto conto della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte, nonché dalla specifica previsione di bilancio.

#### Art. 6

Le provvidenze di cui al presente regolamento vengono concesse con deliberazione della Giunta Comunale; dell' avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente.  
Salvo motivate eccezioni, le somme verranno erogate nella misura del 60% ad esecutività del provvedimento, mentre il restante 40% sarà erogato ad attività conclusa previa presentazione del rendiconto di cui all' art. 4, sottoscritto dal richiedente o dal legale rappresentante dell' ente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Nel caso non risultino rispettate le condizioni di cui al precedente art. 4, la sovvenzione o il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione, con la conseguente restituzione dell' importo già erogato.

### Capo 3

#### Atribuzioni di vantaggi economici

##### Art. 7

Per " attribuzione di vantaggi economici " si intende la fruizione di un bene di proprietà del Comune o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o riduzione del corrispettivo di regola richiesto dall' utenza. Sono da comprendere in questa voce tutte le " collaborazioni " ed i " patrocini " senza concessioni di denaro.

##### Art. 8

Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 1, lettera b) :

- le persone fisiche
- le persone giuridiche
- le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

##### Art. 9

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

#### Art. 10

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non

inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;

a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1 attività sportive gestite dal Comune.

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

#### Art. 11

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare formale istanza con l'indicazione:

dei motivi della richiesta;

dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente

ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in

forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;

per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Nel caso in cui i locali siano concessi a titolo gratuito per uso occasionale, il richiedente dovrà assicurare la pulizia del locale stesso.

#### Art. 12

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale.

### Disposizioni finali

#### Art. 13

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:  
le norme relative ai regolamenti comunali speciali;  
le leggi regionali;  
le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

#### Art. 14

Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 25 della legge 27/12/1985, n. 16, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.